

Bruxelles, 26 giugno 2026
(OR. en, de)

Fascicolo interistituzionale:
2024/0319(COD)

10642/26
ADD 1 REV 2

CODEC 1202
AGRI 505
AGRIORG 80
AGRIFIN 122
AGRILEG 161

NOTA PUNTO "I/A"

| | |
|---------------|--|
| Origine: | Segretariato generale del Consiglio |
| Destinatario: | Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio |
| Oggetto: | Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo - Dichiarazioni |

La Germania ha chiesto che la seguente dichiarazione sia iscritta nel processo verbale del Consiglio

Il governo federale tedesco si astiene in merito alla proposta di regolamento che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare, modificata dal compromesso risultante dal trilatero del 5 marzo 2026.

Concordiamo con l'obiettivo della proposta di rafforzare la posizione degli agricoltori. In generale, non siamo tuttavia convinti del fatto che gli strumenti previsti in tale proposta siano adeguati a conseguire efficacemente siffatto traguardo. Siamo particolarmente critici riguardo agli oneri burocratici aggiuntivi associati alla proposta e all'alto livello di sforzi e costi collegati a tale passaggio. Uno dei nostri obiettivi fondamentali è ridurre la burocrazia non necessaria ed evitare costi superflui per l'economia. Rispetto ad altri paesi europei, l'industria agroalimentare tedesca è particolarmente influenzata dall'introduzione di designazioni protette di carni, per cui riteniamo che la regolamentazione non sia necessaria.

Alla luce di quanto precede, non possiamo accettare la proposta. Allo stesso tempo, riconosciamo che i triloghi sono riusciti a realizzare adeguamenti significativi. Gli Stati membri avranno la possibilità di derogare all'obbligo di concludere contratti scritti con un determinato contenuto minimo. Sebbene limitata, la deroga per il settore lattiero-caseario riguarda elementi essenziali.

La presidenza ha inoltre compiuto ogni sforzo per difendere la posizione del Consiglio riguardo alle designazioni protette di carni: le indicazioni ampiamente utilizzate sul mercato tedesco ben oltre il settore della carne, quali hamburger, salsiccia e bistecca impanata (schnitzel), possono ancora essere impiegate liberamente, le denominazioni di origine protetta nel settore ittico rimangono inalterate e si sono ottenuti periodi di marketing continuativi.

La Lettonia ha chiesto che la seguente dichiarazione sia iscritta nel processo verbale del Consiglio

La Lettonia esprime voto contrario alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare (di seguito "proposta").

Nel corso della discussione della proposta, la Lettonia è rimasta costantemente del parere che qualsiasi proposta volta a rafforzare la posizione dei produttori nella catena di approvvigionamento debba apportare benefici reali e tangibili ai produttori.

Riguardo alle relazioni contrattuali e nel rispetto delle opinioni del settore agricolo lettone, la Lettonia ritiene che la decisione di richiedere contratti scritti obbligatori debba rimanere a discrezione degli Stati membri anziché essere imposta in modo tassativo.

La Lettonia avanza le seguenti argomentazioni a favore del voto contrario alla proposta.

- 1) Riteniamo che le disposizioni in materia di contratti e di relazioni contrattuali contenute nel regolamento OCM debbano restare invariate e che l'istituzione di contratti scritti obbligatori e di meccanismi di mediazione debba essere lasciata alla discrezionalità degli Stati membri. In particolare, la Lettonia è contraria alle disposizioni sui contratti di cui all'articolo 148, poiché tale articolo non consente agli Stati membri di decidere che i contratti nel settore lattiero-caseario non siano obbligatori.
- 2) La Lettonia non può inoltre sostenere lo scostamento dal mandato del Consiglio per quanto riguarda il meccanismo di mediazione e la riduzione della soglia minima del valore della fornitura da 20 000 EUR a 10 000 EUR.

I Paesi Bassi hanno chiesto che la seguente dichiarazione sia iscritta nel processo verbale del Consiglio

I Paesi Bassi accolgono con favore l'accordo raggiunto sulla proposta di regolamento che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare. Le nuove norme in materia di relazioni contrattuali e altre disposizioni contribuiscono a rafforzare la posizione negoziale degli agricoltori, un obiettivo che è stato attivamente sostenuto dai Paesi Bassi durante l'intero processo decisionale. In tale processo è stato essenziale assicurare condizioni di parità e un'ampia applicazione in tutta l'UE per conseguire l'obiettivo "Un'Europa, un mercato".

Tuttavia, per motivi sia procedurali che sostanziali, i Paesi Bassi non possono sostenere l'aggiunta all'ultimo minuto di restrizioni sull'uso delle indicazioni relative alle carni e le limitazioni imposte alle possibilità relative alla carne coltivata. Tali restrizioni non contribuiscono alla chiarezza per i consumatori e creano inutili oneri normativi per la comunità imprenditoriale. Compromettono inoltre lo sviluppo di prodotti nuovi e ibridi e scoraggiano l'innovazione e gli investimenti privati, elementi essenziali per rafforzare la futura capacità di guadagno del sistema agricolo e alimentare europeo. Di conseguenza, ciò è in contrasto con le raccomandazioni della relazione Draghi volte a rafforzare la futura competitività globale dell'UE.

Pertanto, sebbene il regolamento proposto contribuisca a rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare, alla luce delle riserve sulle restrizioni summenzionate i Paesi Bassi non sono nel complesso in grado di sostenere l'accordo di compromesso tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione europea in merito alla proposta di regolamento che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare.

L'Austria ha chiesto che la seguente dichiarazione sia iscritta nel processo verbale del Consiglio

L'Austria ha sempre fornito un sostegno costruttivo alle disposizioni praticabili intese a rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare.

Nel corso delle discussioni, i seguenti aspetti sono stati e continuano a essere particolarmente importanti per l'Austria:

- deroghe all'uso obbligatorio dei contratti di fornitura scritti per i prodotti agricoli, in particolare nel settore lattiero-caseario;
- adeguata differenziazione nel diritto della concorrenza tra le organizzazioni di produttori riconosciute e le organizzazioni di produttori non riconosciute o altri soggetti.

Deroghe all'uso obbligatorio dei contratti di fornitura scritti per i prodotti agricoli, in particolare nel settore lattiero-caseario

Nel contesto del **regolamento (UE) n. 1308/2013 (articoli 148 e 168)** recante organizzazione comune dei mercati (OCM), **gli Stati membri possono attualmente decidere**, nell'interesse della **sussidiarietà**, se siano richiesti **contratti scritti** per le consegne ai primi acquirenti, escluse le cooperative.

Attualmente in Austria non sono richiesti contratti scritti; il regolamento nazionale sulle condizioni quadro per i produttori (*Erzeuger-Rahmenbedingungen-Verordnung*), basato sulla legge relativa all'organizzazione del mercato (*Marktordnungsgesetz*), prevede tuttavia che un fornitore di latte crudo o di prodotti agricoli possa esigere un contratto. Gli accordi scritti di consegna del latte sono già una pratica comune in Austria, ma non devono corrispondere esattamente alle disposizioni dell'OCM.

La proposta di **modifica dell'OCM** in oggetto dà luogo a **modifiche fondamentali** delle **relazioni contrattuali**:

I **contratti** scritti sono ora fundamentalmente **obbligatori** per **tutte le consegne** di prodotti agricoli; nel settore lattiero-caseario, oltre al latte crudo, sono ormai incluse anche le consegne di tutti i prodotti lattiero-caseari.

Alle **eccezioni previste per le cooperative** sono ora associate **condizioni aggiuntive** (tra cui metodi trasparenti e democratici per determinare i prezzi in anticipo, tenendo conto dell'impatto sulla remunerazione degli agricoltori e dei periodi e delle procedure di pagamento), e tali eccezioni sono legate a **incertezza giuridica**.

È stata introdotta una **nuova clausola di revisione** per i contratti di durata superiore a 12 mesi (**sei mesi nel settore lattiero-caseario**) che consente unilateralmente al fornitore di risolvere il contratto di fornitura in qualsiasi momento. Fino ad oggi, l'obiettivo nel quadro dell'OCM è stato quello di imporre una durata di almeno sei mesi per i contratti di fornitura; adesso sussiste il **rischio** che **siano offerte con maggiore probabilità durate più brevi**. Ciò vale in particolare per il settore lattiero-caseario.

Sebbene rimangano possibili **deroghe per prodotti o elementi specifici di un contratto**, esse devono essere determinate a livello nazionale, il che comporta oneri burocratici.

Esiste il **rischio** che siano offerti solo **contratti di fornitura a breve termine** o che per i fornitori più piccoli in aree remote diventi ancora più difficile trovare un acquirente. Questo non farà alcuna differenza per le condizioni di mercato: attualmente, l'aumento dei volumi di latte nell'UE esercita una pressione sui prezzi alla produzione.

Estensione delle deroghe al diritto della concorrenza alle organizzazioni di produttori non riconosciute e ad altri soggetti

Fino ad oggi, in deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, era consentito a qualsiasi organizzazione di produttori (OP) riconosciuta ai sensi dell'articolo 152, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 di pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti di fornitura di prodotti agricoli per conto dei suoi membri, per la totalità o una parte della loro produzione totale.

In futuro tali deroghe al diritto della concorrenza saranno **estese alle OP non riconosciute, alle cooperative e alle organizzazioni in qualsiasi altra forma giuridica equivalente riconosciuta dal diritto nazionale** che hanno presentato domanda di riconoscimento e che non sono ancora state riconosciute come OP da uno Stato membro, a condizione che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 152, paragrafo 1, e all'articolo 154 del regolamento OCM.

Siffatte OP possono avvalersi di tale deroga entro il termine di cui all'articolo 154, paragrafo 4, lettera a), del regolamento OCM o, se lo Stato membro non ha adottato alcuna decisione sulla domanda di riconoscimento entro la fine di tale termine, **entro cinque anni dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento**, a meno che lo Stato membro interessato non abbia deciso di rifiutare il riconoscimento.

Le conseguenze previste ex ante sono le seguenti:

- L'aggiunta di nuovi beneficiari sarà in contrasto con gli sforzi di semplificazione in corso: ci si può aspettare che il previsto aumento del numero di controlli comporti un aumento degli oneri amministrativi.
- Inoltre, il fatto che le procedure potrebbero rimanere in corso per anni crea incertezza giuridica, il che comporta un rischio significativo di importanti multe antitrust in caso di constatazioni ex post del mancato rispetto dei requisiti in materia di riconoscimento.
- Occorre inoltre prestare attenzione all'emergere di differenze sempre maggiori tra gli Stati membri per quanto riguarda le tempistiche delle procedure di riconoscimento entro il periodo di cinque anni prescritto.
- Inoltre, è stata introdotta una procedura di riconoscimento completamente nuova (attualmente: verifica ex ante; in futuro: verifica ex post).
- Oltre alle questioni menzionate, la nuova disposizione rappresenta **un indebolimento dell'attuale sistema per le OP riconosciute: i benefici per le OP che sono già state riconosciute diminuiranno.**

L'Austria ritiene che il mantenimento dello **status quo nel sistema di riconoscimento** sarebbe **chiaramente preferibile**, non da ultimo per salvaguardare i **benefici per le OP già riconosciute**. Infine, attualmente è già possibile per tutte le OP non riconosciute, cooperative e altri soggetti ottenere il riconoscimento come OP e quindi beneficiare delle deroghe al diritto della concorrenza.

Conclusione

L'Austria continua a ritenere che vi sia spazio per una maggiore considerazione di tali punti e **invita pertanto la Commissione europea a valutare le presenti modifiche entro un lasso di tempo ragionevole**.

Tuttavia, l'Austria non si opporrà al compromesso raggiunto e voterà a favore.

La Commissione ha chiesto che la seguente dichiarazione sia iscritta nel processo verbale del Consiglio

La Commissione ha annunciato una revisione delle norme dell'UE in materia di appalti pubblici per il secondo trimestre del 2026, al fine di consentire e agevolare l'uso dei criteri di sostenibilità, resilienza e preferenza europea negli appalti.

In tale contesto, la Commissione esaminerà in che modo, nel rispetto delle norme del mercato unico e degli obblighi internazionali, gli appalti pubblici potranno sostenere gli obiettivi di sostenibilità e preferenza europea. Tali obiettivi sosterranno anche la politica alimentare europea e i prodotti che provengono da piccole aziende agricole, sono prodotti localmente e commercializzati attraverso filiere corte.